

31

**CODICI ETICI
DEI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI**

Ultima modifica: 4 ottobre 2016

INDICE

Normativa

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 54

Codici etici

Codice etico dei magistrati del Consiglio di Stato

Codice etico dei magistrati dei T.A.R.

Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.

NORMATIVA

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 54. Codice di comportamento.

(Articolo sostituito dal comma 44 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190)

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia ⁰.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

CODICI ETICI

Codice etico dei Magistrati del Consiglio di Stato

(adottato il 28 aprile 1994 e modificato il 6 giugno 2007 dall'Assemblea generale dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato)

Preambolo

Le regole del presente codice etico, non aventi natura ed efficacia di norme giuridiche, sono espressione della tradizione deontologica dei magistrati del Consiglio di Stato e, come tali, patrimonio ideale e pratico affidato esclusivamente alla coscienza individuale dei magistrati stessi. Il codice non ha dunque valore ed efficacia sul piano delle fonti normative pubbliche. La sua forza risiede soltanto nella spontanea adesione di ciascuno degli appartenenti alla categoria alle regole in esso contenute. La violazione delle seguenti proposizioni non comporta l'applicazione di sanzioni.

Regola 1

Criteri di comportamento nella vista sociale

Il magistrato osserva, nella vita sociale, una linea di condotta ispirata ai più rigorosi canoni di dignità e di decoro, sì da offrire una immagine di se stesso, tale da essere riconosciuta ed apprezzata dai consociati come adeguata al prestigio della funzione esercitata.

A tal fine, nella convinzione che l'essenza della sua funzione sia servizio, tiene, nello stile di vita, un comportamento discreto e riservato, evitando di perseguire potere e ricchezza; adotta nei rapporti sociali un convinto atteggiamento di attenzione verso gli interlocutori e di rispetto nei confronti del personale amministrativo, degli altri soggetti dell'ordinamento del Foro e di chiunque abbia, per qualsiasi motivo, rapporti con lui.¹

Regola 2

Criteri di comportamento come magistrati

Il magistrato non partecipa ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, se, ai fini della adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di principi, ideologie, doveri o obblighi in contrasto con quelli oggetto del giuramento prestato al momento dell'assunzione delle proprie funzioni istituzionali.

Il magistrato evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o, comunque, appannarne l'immagine.

¹ Comma modificato con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Il magistrato cura che le persone frequentate nella vita di relazione non interferiscano con l'esercizio delle proprie funzioni.

Rapporti di amicizia con gli avvocati sono espressioni di esercizio delle libertà della vita di relazione, nella certezza che mai l'avvocato li dichiarerà con clienti o possibili clienti; ove questo dovesse accadere il magistrato è tenuto ad interrompere tali rapporti.²

Regola 3

Esercizio delle funzioni istituzionali

Il magistrato esercita le proprie funzione con spirito di autonomia e di indipendenza, con rigore morale e con imparzialità, sollecito soltanto di compiere il proprio dovere ai fini del perseguimento delle attribuzioni del Consiglio di Stato, senza ricercare o attendere riconoscimenti, premi o vantaggi di qualsiasi natura.

Il magistrato cui si tenti di dare notizie confidenziali o di esporre ufficiosamente o privatamente le ragioni della particolare importanza di una lite da lui giudicabile o di una questione sulla quale sia chiamato ad esprimere parere, fa presente che è dovere e invariata pratica dei collegi esaminare con attenzione atti e difese.

Il magistrato, il quale abbia qualsivoglia interesse in una causa innanzi ad un giudice amministrativo, limita i rapporti con i colleghi che ne fanno parte, o possano far parte, dei collegi giudicanti ad una cortesia formale e distaccata.³

Il magistrato si astiene rigorosamente dal manifestare opinioni e giudizi, oralmente o per iscritto, su affari sui quali debba pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Egli non sollecita la pubblicità o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti alla propria attività ed evita di manifestare opinioni o giudizi su specifici affari sui quali si sia pronunciato.

Il magistrato non accetta doni da persone o società o enti, con i quali sia venuto o sia in relazione a causa dell'esercizio delle funzioni di Istituto.

Il magistrato, nei rapporti d'ufficio, deve alle opinioni espresse dai colleghi, di qualunque anzianità, nella forma come nella sostanza, la più cortese attenzione, mirando a cogliere nel contributo di ciascuno ogni possibile seme di miglioramento del proprio pensiero. Agli anziani è dovuto il rispetto che meritano per la saggezza dell'esperienza e per la maggiore attività spesa al servizio dello Stato.

Regola 4

² Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

³ Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Attività esterna

L'espletamento di incarichi esterni non sovrasta, per impegno e per durata, lo svolgimento dei compiti istituzionali, sì da evitare che si configuri una vera e propria carriera parallela.

Il magistrato non chiede né cerca di ottenere interessamenti o segnalazioni di sorta presso l'amministrazione o l'autorità o la persona, che potrebbe conferire l'incarico; rifiuta incarichi di contenuto generico o di collaborazione in posizione subordinata presso strutture amministrative o incarichi che siano, comunque, in disarmonia con attività istituzionali svolte presso il Consiglio di Stato.

Il magistrato non sollecita il conferimento di incarichi, pur se l'attribuzione ne sia consentita; se officiato per il conferimento, accerta previamente se l'incarico sia coerente ed adeguato, per tipologia e livello, con la dignità della posizione di magistrato; valuta, poi, l'opportunità di accettarlo in relazione alla natura della attività da svolgere, al contesto in cui la medesima dovrebbe essere applicata e alla propria posizione, con particolare riguardo alle funzioni istituzionali in atto espletate e alla propria anzianità di servizio.

Al rientro dal collocamento fuori ruolo e, comunque, al termine di un incarico istituzionale esterno di particolare impegno, il magistrato comunica al Presidente del Consiglio di Stato, per eventuale diffusione tra i colleghi, nelle forme più opportune, l'essenziale contenuto culturale della sua esperienza.

Regola 5

Preparazione professionale

Il magistrato conserva ed accresce la preparazione professionale con assiduo impegno di studio. Particolare attenzione e studio devono essere riservati ai problemi di carattere istituzionale e a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Regola 6

Interpretazione e integrazione di regole del codice

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le regole del presente codice o si verificano attuazioni nuove o si prospettino, comunque, questioni di difficile soluzione, il magistrato consulta il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato.

Le soluzioni suggerite sono comunicate al magistrato delegato ai sensi della regola 7, il quale deve provvedere alla loro formulazione ed all'inserimento nella apposita Raccolta delle regole del codice etico.

Integrazioni di particolare rilievo, secondo il giudizio del Presidente del Consiglio di Stato e del Presidente dell'Associazione Magistrati del Consiglio di Stato, sono adottate secondo il procedimento previsto dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.⁴

Regola 7

Conservazione delle regole

All'inizio di ogni biennio, un magistrato designato dai colleghi assume l'incarico di conservatore della raccolta di regole del codice etico. Egli cura l'acquisizione di nuove regole provvede, d'intesa con i colleghi, agli aggiornamenti che si rendano necessari.

⁴ Comma aggiunto con delibera dell'Assemblea in data 6 giugno 2007.

Codice etico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi regionali

(adottato il 13 maggio 1994)

Parte I

Criteria di comportamento nella vita sociale

Regola 1

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza e sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

Regola 2

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono agli aderenti la prestazione di promesse di fedeltà o di un giuramento o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri o che possano comunque comportare la compromissione della propria imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati e sugli scopi perseguiti.

Regola 3

I magistrati si astengono rigorosamente dal manifestare, in qualunque forma, opinioni o giudizi su affari sui quali si siano pronunciati o debbano pronunciarsi nell'esercizio delle proprie funzioni.

I magistrati si astengono dal sollecitare ogni pubblicità di notizie attinenti alla propria attività istituzionale, e, ove necessario, si limitano a chiarire fatti e circostanze non riservati senza indulgere in commenti di alcun genere.

Regola 4

I magistrati non accettano doni da persone, società o enti con i quali siano venuti o siano in relazione a causa dell'esercizio delle proprie funzioni, eccettuati donativi di modesto valore in occasione di tradizionali ricorrenze.

Parte II

Attività istituzionale

Regola 5

I magistrati garantiscono, curano e difendono l'imparziale ed indipendente esercizio delle funzioni loro affidate. A tal fine si astengono da ogni comportamento che possa compromettere la loro indipendenza ed imparzialità.

I magistrati sono tenuti a scoraggiare contatti informali ed ufficiosi su questioni attinenti alla propria attività e a non prestare attenzione ad alcuna sollecitazione.

In ogni caso i magistrati sono tenuti ad una rigorosa applicazione dell'istituto dell'astensione di cui all'art. 51, ultimo comma, c.p.c..

I magistrati, nei rapporti d'ufficio, sono tenuti senza distinzione di qualifica e di anzianità, a dimostrare disponibilità ed attenzione nei confronti delle tesi ed opinioni espressi dai colleghi.

I magistrati evitano manifestazioni di familiarità e confidenza con gli altri protagonisti del processo.

Regola 6

I magistrati conservano, accrescono e aggiornano la propria preparazione culturale e professionale.

Particolare impegno e studio devono essere dedicati ai problemi di carattere istituzionale ed a quelli dell'organizzazione e dell'attività amministrativa, della giurisdizione e del processo, con speciale riferimento alle attribuzioni del giudice amministrativo.

Parte III

Attività Esterna

Regola 7

I magistrati, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti da leggi e da regolamenti in tema di incarichi extraistituzionali, assicurano che il loro eventuale espletamento sia finalizzato principalmente all'arricchimento della loro preparazione culturale e professionale, senza incidere, dal punto di vista dell'impegno lavorativo, sulla attività istituzionale e senza che essi, per la natura,

la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Parte IV

I doveri dei dirigenti

Regola 8

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili, in modo da ottenere il migliore risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire. Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici nel rispetto delle reciproche competenze di ciascuna istituzione. Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio, assicurando trasparenza e equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni. Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza ed assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tale fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Disposizioni finali

Regola 9

Ciascun magistrato, sulla base della propria spontanea adesione alle regole del presente codice etico, si impegna ad osservare nella forma e nella sostanza le disposizioni ivi contenute.

L'adesione si intende prestata ove non pervenga all'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi contrario avviso nel termine di giorni sessanta dalla trasmissione del presente testo.

Regola 10

Nei casi in cui sorgano dubbi interpretativi circa le disposizioni del presente codice etico, ovvero si verificano situazioni nuove o si prospettino comunque questioni di difficile soluzione, i magistrati rimettono la questione al Consiglio di Presidenza.

Le soluzioni suggerite saranno comunicate ai magistrati per l'adesione con le modalità di cui alla precedente regola 9.

Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della G.A.

(adottato con delibera del C.P.G.A. in data 16 aprile 2010)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa – Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - le regole del presente codice etico non hanno natura ed efficacia di norme giuridiche; esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Consiglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in esso contenute.
2. Il componente osserva nella vita sociale una condotta ispirata a dignità e decoro adeguati al prestigio della funzione esercitata; adotta un comportamento discreto e riservato, evitando esternazioni e collegamenti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione.
3. Il componente non partecipa:
 - a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza;
 - b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza;
 - c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A.
4. Il componente:
 - a) esercita le sue funzioni con spirito di autonomia e indipendenza nonché con rigore morale ed imparzialità;

- b) mantiene la riservatezza sulle questioni all'esame delle commissioni e degli affari trattati nelle sedute non pubbliche del Consiglio;
 - c) nell'esprimere, o riferire, giudizi ed opinioni collegati alla propria o all'altrui attività consiliare, mantiene un tono improntato alla massima correttezza istituzionale;
 - d) esamina compiutamente tutti gli affari sui quali è chiamato a deliberare, seguendo con il massimo scrupolo il relativo *iter* procedimentale;
 - e) ispira i propri rapporti con gli altri componenti ai principi di leale collaborazione, trasparenza e reciproco rispetto.
 - f) si astiene dal presentare la propria candidatura alle elezioni degli organi direttivi di associazioni sindacali.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del menzionato regolamento interno, il componente s'impegna a non assumere, durante il suo mandato:
- a) incarichi di qualsiasi natura che, per l'impegno richiesto, possano comportare un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di componente del Consiglio
 - b) incarichi che, in relazione all'organo che li conferisce, possano comportare condizionamenti per l'attività di componente;
 - c) incarichi nell'ambito dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, del Segretariato generale e degli uffici centrali della giustizia amministrativa.